

REGOLAMENTO (UE) N. 1228/2009 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla posizione comune 2007/140/PESC, il regolamento (CE) n. 423/2007⁽²⁾, vieta in particolare la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di beni e tecnologie, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni, che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazioni o ha identificato come questioni in sospenso.
- (2) Tali articoli figurano nell'elenco di cui all'allegato I BIS del regolamento (CE) n. 423/2007. È opportuno rettificare alcuni riferimenti di detto allegato.
- (3) Il regolamento (CE) n. 423/2007 limita altresì l'esportazione di alcuni altri beni e tecnologie che figurano nell'elenco di cui all'allegato II. È opportuno rivedere detto elenco al fine di mantenerne l'efficacia.
- (4) Per motivi di opportunità la Commissione dovrebbe essere abilitata a mantenere gli elenchi di beni e tecnologie vietati e soggetti a controllo e a modificarli sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal comitato per le sanzioni o dagli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 423/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 *bis* è sostituito dal seguente:

«1.*bis* Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione a norma del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*). L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio dell'Unione.

(*) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;

- 2) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione:

- a) modifica l'allegato I sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;
- b) modifica l'allegato I BIS e l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- c) modifica l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- d) modifica l'allegato IV sulla base di decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;
- e) modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio.»;

- 3) l'allegato I BIS è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

- 4) l'allegato II è sostituito dal testo che figura all'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
